

La ricorrente impugna altresì la propria collocazione nella seconda categoria nella fissazione dell'importo base dell'ammenda, e il relativo ammontare. La Commissione ha sopravvalutato la capacità della ricorrente in influire effettivamente sulla concorrenza, nel confrontare l'impatto delle altre imprese interessate, come pure nell'ottica della precaria situazione finanziaria della ricorrente e della limitata portata del mercato. In tale contesto la Commissione è incorsa in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti per la fissazione delle ammende, del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di motivazione.

Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione è incorsa in errore di valutazione delle circostanze attenuanti nei suoi confronti, e ha violato la Comunicazione sulla fissazione dell'ammenda e l'obbligo di motivazione. La ricorrente deduce che la Commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione, come circostanza attenuante, il fatto che la ricorrente non ha dato esecuzione agli accordi presi e che ha svolto un ruolo passivo, molto limitato.

Inoltre, alla ricorrente è stata riconosciuta una riduzione dell'ammenda inflitta in ragione della sua collaborazione all'inchiesta di misura eccessivamente modesta, in contrasto con l'obbligo di motivazione, col principio di parità e di proporzionalità e con la comunicazione sulla collaborazione.

La ricorrente chiede infine il risarcimento dei danni da lei subiti provocati dal fatto che la Commissione, con la pubblicazione del listino interno dei prezzi della ricorrente, ha violato l'obbligo di riservatezza e il segreto professionale.

(¹) Regolamento (CE) 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 001, pag. 0001).

Ricorso presentato il 20 dicembre 2005 — Sumimoto Chemical Agro Europe e Philagro France/Commissione

(Causa T-454/05)

(2006/C 60/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sumimoto Chemical Agro Europe SAS (Lione, Francia) e Philagro France (Lione, Francia) [rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

- Annullamento della decisione della Commissione D/430967; o, in subordine,
- condanna della convenuta ad adempiere i suoi obblighi in base al diritto comunitario e proporre l'inclusione del procimidone nell'allegato I della PPPD per tutti gli usi/raccolte, come richiesto dalle ricorrenti;
- condanna della convenuta a risarcire le ricorrenti per l'importo provvisorio di EUR 1 per i danni subiti in conseguenza della decisione della Commissione D/430967, o, in subordine, a seguito della mancanza della convenuta di adempiere i suoi obblighi in base al diritto comunitario non avendo risposto alle ricorrenti, nonché condanna a ogni altro interesse applicabile, in attesa del calcolo esatto e della determinazione dell'importo esatto;
- condanna della convenuta a tutte le spese sostenute nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 91/414 (¹), relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (nota come: «la direttiva sui prodotti a protezione delle piante» o «PPPD») dispone che gli Stati membri non autorizzano un prodotto, a meno che esso non sia iscritto nell'allegato I della direttiva. Le ricorrenti hanno ripetutamente contattato la Commissione al fine di garantire che il procimidone, la sostanza attiva contenuta nei loro prodotti fitosanitari, sia inclusa nell'allegato I.

Con lettera 20 ottobre 2005, che costituisce la decisione impugnata, la Commissione ha informato la prima ricorrente che la possibile inclusione del procimidone nell'allegato I appena corrisponderebbe agli usi approvati che sono stati oggetto della valutazione EU; inoltre essa subordina tale inclusione alla presentazione di una proposta di condizioni molto dettagliate sull'uso e sulle misure per ridurre i rischi.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento di detta decisione, lamentando la proposta limitata autorizzazione relativa al procimidone, che comporterebbe una registrazione solo per due raccolte, vale a dire per le susine e i cetrioli, nonché la richiesta di condizioni d'uso altamente dettagliate. Secondo la ricorrente, tali criteri violano la PPPD che fa solo riferimento ad ampie categorie di uso, quali gli insetticidi, i regolatori di crescita o gli erbicidi, lasciando agli Stati membri la valutazione dell'uso quanto a specifiche raccolte. Nello stesso contesto le ricorrenti sostengono che la richiesta di condizioni dettagliate non è consentita né dalla PPPD, né è scientificamente giustificata.

Le ricorrenti inoltre lamentano un errore nella decisione impugnata quando essa afferma che gli studi presentati dopo i termini fissati non possono essere esaminati poiché, secondo le ricorrenti, tutti i dati relativi al procimidone erano stati presentati tempestivamente. Esse anche sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 95, n. 3, e 152, n. 1 CE, rifiutando di considerare studi presentati tempestivamente e considerati soddisfacenti dagli esaminatori.

Le ricorrenti lamentano inoltre violazioni della PPPD, del regolamento 3600/92⁽¹⁾, dei principi di buona amministrazione, di sussidiarietà e di proporzionalità, di legittime aspettative e di certezza del diritto, dell'eccellenza e indipendenza del parere scientifico, della parità di trattamento, della «preclusione» e dell'obbligo di motivazione.

Qualora il Tribunale consideri che l'impugnata decisione non è un atto impugnabile in base all'art. 230, n. 4, CE, le ricorrenti sostengono che il loro ricorso è comunque ricevibile ai sensi dell'art. 232 CE, contro l'omissione della Commissione di agire a seguito del loro reclamo amministrativo e della loro formale richiesta in tal senso. In aggiunta e indipendentemente dai ricorsi di annullamento e di carenza, le ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni subiti come conseguenza diretta dell'impugnata lettera.

(¹) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(²) Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione 11 dicembre 1992 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366, 15.12.1992, pag. 10).

Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Gütermann/Commissione

(Causa T-456/05)

(2006/C 60/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gütermann Aktiengesellschaft (Gutach-Breisgau, Germania) [Rappresentanti: J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski-Wolf, Rechtsanwälte]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domande del ricorrente:

- annullare l'art. 1, n. 1, della decisione nella misura in cui viene accertata una violazione da parte della ricorrente dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, per la Svezia, Norvegia e Finlandia, anche per il periodo da gennaio 1990 al dicembre 1993 incluso;
- annullare l'art. 2 della decisione, nella parte in cui alla ricorrente viene inflitta una ammenda di 4 021 milioni di Euro;
- in subordine, ridurre in proporzione l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 2 della decisione;
- porre a carico della convenuta le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 14 settembre 2005, K (2005) 2452 def., relativa al caso 38.337 — PO/Garne (modificata con decisione della convenuta 13 ottobre 2005). Nella decisione impugnata è stata inflitta alla ricorrente un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE, come pure dell'art. 53 dell'accordo SEE.

La ricorrente a sostegno del suo ricorso deduce quattro motivi:

In primo luogo deduce violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾. In questo contesto deduce che l'accertamento della durata dell'infrazione di cui all'art. 1, n. 1, della decisione impugnata è ingiusto.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962⁽²⁾, e, rispettivamente, dell'art. 23, n. 2 del regolamento n. 1/2003. A suo parere l'art. 2 della impugnata decisione viola l'essenziale principio della proporzionalità della sanzione. Tali disposizioni sarebbero ancora ulteriormente state violate dall'art. 2, per erronea applicazione del programma di immunità o riduzione delle sanzioni del 1996.

Infine la ricorrente deduce che l'art. 2 della impugnata decisione integra una violazione del principio di proporzionalità, dato che non è stata presa in considerazione in misura sufficiente la situazione personale della ricorrente al momento della fissazione dell'ammenda.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio, 16 dicembre 2005, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

(²) Consiglio CEE: Regolamento n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204).